



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

16 maggio 2019 | ForumPA 2019

Procedure di infrazione UE

Luigi Marchegiani

www.politicheeuropee.gov.it


1. Introduzione

Commissione Europea → «*custode dei Trattati*»

ARTICOLO 17, paragrafo 1, TUE

«vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia».

Procedura di infrazione



1. *Fase PRECONTENZIOSA
di natura amministrativa*
2. *Fase CONTENZIOSA
dinanzi la Corte di giustizia
UE*

Procedura disciplinata dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai sensi degli Articoli:

- 258
- 259
- 260

2. Le parti della procedura d'infrazione

1. Commissione Europea

- ampio potere discrezionale*

Può avviare la procedura:

- di propria iniziativa;*
- sulla base di un reclamo.*

2. Stato Membro

- unico responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto UE.*

*Principio di leale
cooperazione
ai sensi dell'Art. 4,par.3,
TUE*

3. La natura dell'infrazione

Tre tipologie di inadempimenti:

- ⑩ *la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento di direttive o altre inadempienze a obblighi di notifica;*
- ⑩ *il non corretto recepimento delle direttive;*
- ⑩ *la non corretta applicazione del diritto UE.*

INFRAZIONE → violazione di un qualsiasi obbligo che incombe su di uno Stato Membro in virtù della sua adesione alla UE:

- *Trattati TUE e TFUE;*
- *Atti vincolanti della UE;*
- *Accordi internazionali stipulati dalla UE;*
- *Principi generali del diritto riconosciuti dalla Corte di giustizia.*

L'inadempimento può consistere:

- *in un comportamento omissivo;*
- *in un atto normativo;*
- *in una prassi amministrativa;*
- *in una giurisprudenza consolidata contraria al diritto UE.*

4. La fase precontenziosa

4.1 Lo scopo

Il procedimento precontenzioso persegue tre obiettivi:

- consentire allo Stato membro di porre fine all'eventuale infrazione;*
- metterlo in grado di esercitare i propri diritti della difesa;*
- delimitare l'oggetto della controversia in vista di un'eventuale adizione della Corte.*

4.2 *La fase pre-infrazione*

Prima dell'avvio di una procedura di infrazione



Commissione



*Scambio informale di richieste
di informazioni*

Originariamente denominate
'lettere amministrative'

**Comunicazione del 2002 sul:
“Miglioramento del controllo dell’applicazione del
diritto comunitario”**

- *il Trattato non impone una scelta limitativa degli strumenti di controllo sul rispetto del diritto UE negli Stati Membri.*



Spettava alla Commissione «adeguarli in permanenza per svolgere efficacemente la propria missione, innovando se del caso per garantire una migliore applicazione del diritto comunitario».

Comunicazione del 2007 :
“Un’Europa dei risultati – Applicazione del diritto
comunitario”

PROGETTO PILOTA

- *Nuovo metodo di lavoro tra i Servizi della Commissione e le autorità nazionali;*
- *Meccanismo diretto a prevenire l’apertura di procedure d’infrazione.*

4.2 Il sistema EU Pilot

- Progetto avviato nel 2008, a titolo sperimentale, tra alcuni Stati membri (15) tra cui l'Italia.

➔ sistema diventato prassi per la gestione della fase di pre-infrazione.

- EU Pilot riguarda tutte le tipologie di violazione del diritto UE tranne i casi di mancato recepimento delle direttive.

- *I casi EU Pilot sono avviati dalle Direzioni competenti della Commissione \neq Le Procedure d'Infrazione, invece, sono oggetto di una decisione collegiale di tutti i membri della Commissione.*
- *EU Pilot non rappresenta, pertanto, una formale imputazione di violazione del diritto UE in capo ad uno Stato membro.*

4.3 Le fasi del sistema EU Pilot

1) Se un servizio della Commissione ritiene che sia opportuno gestire un reclamo o una richiesta di informazioni attraverso il Pilot

 *inserisce il fascicolo relativo al caso in questione nel database.*

2) Da tale momento decorrono le 10 settimane entro le quali lo Stato membro, attraverso il suo Punto di Contatto, deve fornire la risposta.

3) Spetta al servizio competente della Commissione esaminare la risposta dello Stato membro.

4) *La Commissione può quindi:*

- *chiedere informazioni supplementari (normalmente concede 2 settimane);*
- *archiviare il caso se la risposta risolve la questione in quanto fornisce una giustificazione o una soluzione conforme al diritto UE.*
- *respingere la risposta dello SM → chiudere il caso nel sistema EU Pilot e avviare le iniziative ritenute più opportune, tra cui una procedura di infrazione.*

4.5 Comunicazione del 2017 sul “Diritto dell’UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”

Novità nella gestione delle procedure di infrazione

Sono gestite immediatamente attraverso la procedura disciplinata dagli articoli 258 e 260 del TFUE:

- *le contestazioni inerenti a questioni considerate prioritarie sul piano politico;*
- *o per le quali la posizione dello Stato membro è già chiara e nota alla Commissione,*
- *Le violazioni che rischiano di ostacolare l’attuazione di importanti obiettivi strategici dell’UE o che rischiano di compromettere le quattro libertà fondamentali;*
- *casi di mancata comunicazione delle misure di recepimento o ai casi di cattivo recepimento.*

Secondo la nuova governance della Commissione:

L'apertura di casi EU Pilot é limitata a presunte violazioni del diritto dell'UE di natura prevalentemente tecnica o di carattere specifico.

4.6 La lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

Con la lettera di messa in mora :

- *La Commissione fornisce una prima formale imputazione degli addebiti contestati allo Stato membro ;*
- *Lo Stato membro dispone di 2 mesi per presentare le sue osservazioni.*

4.7 Il parere motivato ex art. 258 TFUE

Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure non fornisca risposte soddisfacenti, la Commissione può emettere un parere motivato.

Con il parere motivato :

- *La Commissione delimita definitivamente, in fatto e in diritto, l'inadempimento imputato allo Stato membro;*
- *Si chiude il procedimento precontenzioso e viene definito l'oggetto del contendere prima dell'eventuale avvio del procedimento contenzioso.*

L'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche successivamente intervenute.

4.8 *La proroga dei termini*

A certe condizioni la Commissione può concedere una proroga dei termini per rispondere.

Le condizioni per una proroga:


- *il tempo aggiuntivo richiesto non può superare il tempo iniziale consentito*
- *la richiesta deve pervenire prima della scadenza del termine fissato per la risposta*

- *non è ricevibile una richiesta di proroga motivata sulla base del periodo feriale;*
- *non comunicazione: un progetto di legge che recepisce la direttiva + un calendario chiaro e preciso per l'adozione del progetto di legge*

PM: la richiesta deve comprendere un calendario realistico e sufficientemente preciso delle misure da adottare.

5. *La fase contenziosa ex art. 258 TFUE*


L'oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 258 TFUE è determinato dal procedimento precontenzioso



Il ricorso dev'essere basato sui medesimi motivi del parere motivato


Se una censura non è stata formulata nel parere motivato, essa è irricevibile in sede di procedimento dinanzi alla Corte.

*Se la sentenza della Corte
accerta la violazione del
diritto dell'Unione da parte
dello SM*




*Lo SM ha l'obbligo
di porre rimedio
alla violazione
accertata.*

6. *La procedura ex art. 260 TFUE*



Se la Commissione ritiene che lo Stato in causa non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte comporta

La CE può dar corso ad una ulteriore procedura di infrazione e ad un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per mancata esecuzione della precedente sentenza per inadempimento pronunciata dalla Corte.



La Commissione può chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie (art. 260, paragrafo 2, del TFUE).

In seguito alle modifiche apportate ai Trattati istitutivi dal Trattato di Lisbona, questa seconda fase della procedura di infrazione non prevede più l'emissione di un secondo parere motivato.

Ciò implica che dopo l'invio di una lettera di messa in mora la Commissione può subito deferire lo Stato membro in Corte di giustizia.


6.1 *Le sanzioni*

Il sistema sanzionatorio prevede:

- *una somma forfettaria, che sanziona il tempo trascorso tra la sentenza pronunciata ex art. 258 TFUE e la condanna della Corte ex art. 260 TFUE;*
- *una penalità di mora, che sanziona ogni giorno di ritardo nell'adempimento successivo della condanna e termina con la completa esecuzione della stessa;*
- *le due sanzioni sono cumulabili.*

6.2 Il giudizio della Corte

Spetta alla Corte stabilire la sanzione



Essa si può discostare dalla proposta della Commissione.

Le sanzioni sono calcolate sulla base di precisi parametri:

- *gravità dell'infrazione (importanza delle norme UE violate e impatto dell'infrazione sugli interessi generali e particolari);*
- *durata dell'infrazione;*
- *PIL dello Stato membro (capacità di pagare).*

7. La procedura per mancato recepimento delle direttive (art. 260, par. 3, TFUE)

Nel caso in cui lo SM abbia omesso di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo un procedura legislativa, dopo il parere motivato, la Commissione può adire la Corte e chiedere:

- la constatazione dell'inadempimento;*
- l'applicazione di una sanzione pecuniaria.*

La Corte può comminare la sanzione entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione.

8. La procedura d'infrazione avviata da uno Stato membro contro un altro SM (art. 259 TFUE)

Ciascuno degli **Stati membri** può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati.

- 1) *Uno SM, prima di proporre contro un altro SM un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei Trattati, deve rivolgersi alla Commissione;*
- 2) *La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.*
- 3) *Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.*



@politicheeuropee



@DipPoliticheUE



instagram.com/politicheeuropee/



youtube.com/affarieuropei

www.politicheeuropee.gov.it

email relatore – email relatore